

Sono cose di ordine delicato: si tratta di usurpazioni di potere. Dunque sono cose da trattarsi con la massima serietà e da esaminarsi con la più meditata prudenza.

Anzi, se dovessi raccogliere tutto quello che si dice in queste carte che ho fra mani, dovrei anche aggiungere che, non per questo motivo, l'egregio scrittore sulla materia dice che il provvedimento in merito sarebbe inopportuno, perchè tende a favorire l'aggrottaggio, nel senso del rialzo.

Ciò vi dimostra che l'arma è a due tagli. E del responso delle Camere di commercio riunite in Congresso il Governo di quel tempo si fece scrupoloso osservatore. Tanto è vero che quando venne in mente al legislatore di disciplinare in qualche modo i contratti a termine, i contratti così detti differenziali, ricorse alla legge; e me ne fa testimonianza la legge del 1874, fusi poi in quella del 1876: l'una è l'altra, voi me lo insegnate, disciplinarono la materia dei contratti a termine, così detti differenziali.

E per corroborare col preciso disposto di legge la mia tesi, permettetemi che, se non a voi, ricordi a me stesso quanto è consegnato in quelle disposizioni di legge.

Nella prima, in quella del 14 giugno 1874, si dice: « Ai contratti a termine di cui nell'articolo 1° della presente legge, stipulati nelle forme dalla medesima stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando questi abbiano per oggetto il solo pagamento della differenza ».

Ecco la maschera del giuoco di Borsa, di quel giuoco che era ed è destinato a ripercuotersi con quelle ricorrenze dei corsi alle quali aveva accennato l'onorevole ministro del tesoro nella sua esposizione finanziaria, con quelle ricorrenze dei corsi alle quali assistiamo ad ogni tratto e che pare che fino adesso non abbiano illuminato sufficientemente per poter provvedere al riparo delle cause che tanto danno portano al nostro mercato!

Non ho bisogno di aggiungere che, la legge del 1874 aveva fallito al suo scopo fiscale, mentre aveva pregiudicato una condizione di ordine morale, e che la legge del 1876 mirava a ripararvi, pur fallendo poi anch'essa allo scopo prefissosi, imperocchè voi mi insegnate che tanto la legge del 1874 come quella del 1876 a nulla approdarono negli effetti fiscali e violarono questi articoli che, forse a testimonianza della sapienza antica, sono ancora consegnati nel nostro codice civile. Ma

a che rimane allora l'articolo 1802, a che l'articolo 1174, se tutto quanto può essere violato impunemente con una disposizione regolamentare? Ma io domando agli uomini insigni che siedono al banco del Governo: a quale disposizione di legge avete attinto la facoltà di disciplinare, dopo questi precedenti, le borse con articoli di regolamento?

Il decreto del 13 novembre 1907 richiama in suo soccorso l'articolo 13 del regolamento del codice di commercio. E l'articolo 13 del regolamento del codice di commercio stabilisce che le Borse di commercio sono autorizzate con regio decreto, su proposta della Camera di commercio nella cui circoscrizione si vogliono istituire. E soggiunge: il decreto di autorizzazione indica per ciascuna Borsa, secondo le proposte della Camera di commercio, quali specie di contrattazioni vi si possono compiere.

Capisco che un regolamento possa disciplinare anche le specie di contrattazioni che si possono fare nelle Borse di commercio, ma ciò che non capisco è che un regolamento intenda di disciplinare ciò che costituisce il perno, l'essenza stessa, delle contrattazioni. Io vi domando, se è ammissibile, che con una disposizione di regolamento pel codice di commercio, si possano vulnerare tutti i principii caratteristici che regolano la materia dei contratti e la materia delle obbligazioni, così come sono consegnate nei nostri maggiori codici.

Se fosse lecito ad una disposizione di regolamento estendersi fino a questo punto, dovrei soggiungere che l'articolo del regolamento pel codice di commercio presenta il vizio della incostituzionalità.

Perchè il Codice di commercio, tanto quello del 1866 quanto quello del 1883 non dà questa facoltà.

Voi lo sapete e me lo insegnate, che nei Codici di commercio tanto nell'uno quanto nell'altro, poche disposizioni vi sono che regolano le borse di commercio, e mi insegnate che quando si è dovuto regolarizzare, disciplinare le operazioni che hanno luogo nelle borse di commercio il legislatore si è sempre servito della procedura comune, che è la legge, per non urtare contro questi principii che sono sacrosanti e consegnati nei nostri maggiori Codici, e che servono a definire sostanzialmente l'essenza dei contratti.

Ora, voi, con questa disposizione disciplinate, in senso unilaterale; voi lasciate all'arbitrio di una delle parti l'esecuzione del contratto, onorevoli signori del Governo!